



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

Numero 108 del 10-05-2023

ORDINANZA DIRIGENZIALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA' - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELL' ORDINANZA N. 107 DEL 10/05/2023 AREA PEDONALE SPERIMENTALE DI PIAZZA DUOMO E TRATTO DI CORSO APPIO CLAUDIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 140 DEL 05/05/2023.

strict'>

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza dirigenziale n. 107 del 10/05/2023 in quanto il sistema di pubblicazione ne ha tagliato in piccola parte il margine destro.

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 05/05/2023, con la quale è stata prevista l'istituzione sperimentale di un'Area Pedonale in corrispondenza di piazza Duomo e corso Appio Claudio;

PRESO ATTO dell'indirizzo della Giunta Municipale;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la concentrazione di pedoni (turisti e frequentatori residenti), sorge un problema di sicurezza per l'anomala mescolanza tra la circolazione pedonale e veicolare su piazza Duomo e sul tratto di corso Appio Claudio compreso tra piazza Duomo e piazza Unità d'Italia;

RITENUTO necessario garantire l'incolumità e la sicurezza stradale al fine di ridurre il pericolo per i numerosi pedoni che la frequentano, disciplinando la circolazione stradale con l'istituzione, nei periodi e orari deliberati, di un'Area Pedonale e la relativa chiusura al traffico veicolare sulle aree sopraindicate;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del VI° Settore "Polizia Municipale - Protezione Civile" al dott. Giuseppe Acquaro, per la copertura del ruolo di Comandante di Polizia Locale a decorrere dal giorno mercoledì 1 Febbraio 2023, con Decreto del Sindaco n. 5 del 27.01.2023;

VISTI gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 37 e 38 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

LETTO l'art. 3 comma 1 n. 2 del Nuovo Codice della Strada secondo cui l'Area Pedonale è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

CONSIDERATO che la circolazione pedonale, anche per la particolarità di tali aree e piazze appositamente attrezzate per accogliere solo i pedoni, arredate con panchine e dehors degli esercizi commerciali e per il particolare pregio urbanistico è assolutamente incompatibile con la contemporanea presenza di altra tipologia di circolazione veicolare non di esclusiva emergenza giustificando, per assicurare adeguati livelli di sicurezza della circolazione, l'attivazione della deroga prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, numero 2, del Nuovo Codice della Strada in virtù del quale impedire in deroga alla regola generale la circolazione, sia dei veicoli al servizio di persone con limitate ed impedito capacità motorie, sia dei veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, nonché degli stessi velocipedi;

LETTO l'art. 7, comma 9 del Nuovo Codice della Strada ove si precisa che i Comuni con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

VISTO altresì l'art. 190 c. 9 e 10 del nuovo Codice della Strada, secondo cui sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura, che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.vo n. 267/2000;

ORDINA

1. per i motivi indicati in premessa, l'istituzione sperimentale di un'Area Pedonale in piazza Duomo e nel tratto di corso Appio Claudio compreso tra piazza Duomo e piazza Unità d'Italia nei periodi come di seguito elencati:

- **periodo compreso tra il 01/10 ed il 31/05**

Venerdì e Sabato: dalle ore 20.30 alle ore 03.00;

Domenica e festivi: dalle ore 08.00 alle ore 03.00.

- **periodo compreso tra il 01/06 ed il 30/09**

dal Lunedì al Sabato: dalle ore 20.30 alle ore 03.00;

domenica e festivi: dalle ore 08.00 alle ore 03.00.

2. di vietare, sulla istituenda area pedonale, la circolazione dei veicoli al servizio di persone con

limitate ed impedite capacità motorie provviste di tesserino autorizzatorio, dei veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, degli stessi velocipedi, compreso i monopattini elettrici, oltre al divieto di usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura, che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti;

- 3. di istituire il divieto di transito** su via Ludovico Ariosto negli stessi giorni e orari di cui al n.1;
- 4. di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata** su via Ludovico Ariosto mezz'ora prima degli orari di attivazione dell'area pedonale come prevista nel numero 1);
- 5. di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata** su piazza Duomo mezz'ora prima degli orari di attivazione dell'area pedonale come prevista nel numero 1);
- 6. di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata** ore 00.00 – 24.00 sul tratto di corso Appio Claudio compreso tra piazza Duomo e piazza Unità d'Italia;
- 7. di istituire** la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli, che provenendo da piazza G. Matteotti intersecano corso Appio Claudio, compresi i veicoli al servizio di persone disabili, con le deroghe come di seguito specificato al punto 5.;

5. di consentire sull'area pedonale l'accesso condizionato ai seguenti veicoli:

a. **veicoli a braccia**: accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza;

b. **velocipedi**: accesso consentito solo con il veicolo a mano, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza, la sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi attrezzati con rastrelliere;

c. **veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati**;

d. **veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità**: accesso consentito previo rilascio di permesso di accesso all'area pedonale da parte della Polizia Locale a veicoli destinati ad espletare attività tecniche o di cantiere oppure legate ad eventi come matrimoni e funzioni funebri. La richiesta di autorizzazione deve essere inviata almeno giorni 4 (quattro) prima del sorgere della necessità consegnandola allo sportello pubbliche relazioni presso il Comando di Polizia Locale o inviandola al Comando di Polizia Locale di Fondi (Pec polizialocale.it), trattenendo una copia dell'autorizzazione stessa da esibire agli organi di cui all'art.12 del C.d.S. L'autorizzazione va comunque esposta sul parabrezza.

Ai soli veicoli autorizzati a transitare all'interno dell'area pedonale urbana come sopra specificato ai punti c. e d., muniti di apposito permesso di accesso, sarà consentito esclusivamente il transito per le sole operazioni di accesso e uscita dalle proprie autorimesse, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione pedonale.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, ai veicoli di pubblico soccorso in servizio di emergenza e ai veicoli addetti alla raccolta dei rifiuti ed allo spazzamento delle strade (nettezza urbana) i cui conducenti, tuttavia, saranno

tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

SOSPENDE

nelle fasce orarie di istituzione sperimentale dell'area pedonale sopra citata, le ordinanze dirigenziali in materia di viabilità ordinaria disciplinanti la circolazione e i sensi di marcia delle strade in cui è realizzata l'area pedonale.

La presente ordinanza acquista efficacia contestualmente alla realizzazione della segnaletica stradale, il divieto di sosta diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6 comma 4 lettera "f" del C.d.S.).

Al Comando di Polizia Locale, nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 è demandato il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, alla Tenenza dei Carabinieri, alla Centrale Operativa del 118 di Latina, alla Centrale Operativa del 115 di Latina, alla S.I.S. s.r.l. (sisparcheggi.it) per l'adeguamento della segnaletica verticale in piazza Duomo, alla De Vizia Transfer S.p.A. con sede a Fondi (LT) ed alla Parrocchia di San Pietro Apostolo.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il TAR di Latina entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell'atto sull'Albo Pretorio online del Comune di Fondi.

Fondi, 10-05-2023

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE ACQUARO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005